InformaClienti
NUMERO 2 DEL **27/02/2026**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI FEBBRAIO

IN PRIMO PIANO

IN GAZZETTA ULTERIORI MISURE PER ACCELERARE L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 41 del 19 febbraio 2026, il Decreto Legge n. 19/2026 che introduce misure urgenti per accelerare l'attuazione del PNRR e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Tra le principali novità del provvedimento, composto da 32 articoli e in vigore dal 20 febbraio scorso, regole più strette per la governance e la rendicontazione delle risorse del PNRR, con l'obbligo per i soggetti attuatori di aggiornare, ogni mese, il sistema informatico ReGIS (la piattaforma informatica unica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con il cronoprogramma aggiornato e lo stato di avanzamento delle attività e delle spese. I soggetti devono, inoltre, indicare se l'intervento è in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti oppure segnalare criticità, così da permettere l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori continueranno a svolgere le loro attività anche dopo il 31 dicembre 2026, fino a quando non verranno completati tutti gli obblighi legati al PNRR. E proprio per garantire che gli interventi e gli obiettivi del PNRR siano portati a termine nei tempi previsti, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali, già in essere presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio e presso le varie unità di missione realizzate per l'attuazione del Piano. Estesa ulteriormente fino al 31 dicembre 2029 la durata della struttura di missione PNRR. Introdotte, infine, una serie di misure pensate per semplificare le procedure dei cittadini e rendere più efficienti i rapporti con la pubblica amministrazione. Tra le novità, l'ISEE: scuole, università, Comuni e altri erogatori di prestazioni sociali agevolate non dovranno più richiedere ai cittadini di presentare l'indicatore della situazione economica equivalente. Saranno, infatti, le stesse amministrazioni ad acquisire i dati necessari dall'Inps tramite la piattaforma digitale nazionale dati. Dal 30 luglio 2026, inoltre, le carte d'identità elettroniche rilasciate alle persone con almeno settant'anni avranno una validità illimitata e saranno valide per l'espatrio.

IN GU IL DECRETO BOLLETTE 2026

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 42 del 20 febbraio 2026 il D.L. n. 21/2026, il cosiddetto Decreto Bollette, entrato in vigore lo scorso 21 febbraio. Il provvedimento, composto da 12 articoli, introduce un pacchetto organico di interventi strutturali su bollette, oneri di sistema, fonti rinnovabili, mercato del gas e connessioni alla rete elettrica. Le misure riguardano il rafforzamento del bonus elettrico per le famiglie, la riduzione degli oneri ASOS per le imprese, interventi sul gas per imprese e clienti gasivori, lo sviluppo dei contratti di lungo termine, il sostegno agli impianti fotovoltaici incentivati, oltre a disposizioni su data center e infrastrutture energetiche. Previsto anche un aumento dell'Irap per il comparto energetico. In particolare, l'articolo 3 stabilisce per i periodi d'imposta 2026 e 2027 un incremento del 2% dell'aliquota Irap per le imprese operanti in specifici codici ATECO del settore energetico. L'aumento si applica dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025. Le maggiori entrate sono stimate in 469,6 milioni di euro nel 2026, 545,4 milioni nel 2027 e 74,5 milioni nel 2028. Sul fronte sociale, il decreto potenzia gli aiuti alle famiglie vulnerabili. Per il 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico, che si aggiunge al bonus ordinario (circa 200 euro annui), portando il beneficio potenziale a circa 315 euro l'anno per circa 2,7 milioni di nuclei. Lo stanziamento previsto è di 315 milioni di euro e le modalità operative saranno definite da Arera. Per il biennio 2026-2027 i venditori di energia potranno inoltre riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro non beneficiari del bonus sociale.

- *In GU il Testo Unico IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027*
- *Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle PMI*
- *Modifiche ed aggiornamenti alla disciplina attuativa dei controlli sull'impresa sociale*
- *Pubblicato il decreto per le pari opportunità e la lotta alla violenza di genere*

TFR AL FONDO DI TESORERIA: VECCHIE REGOLE PER LE AZIENDE NEOCOSTITUITE

L'**Inps** fa chiarezza sulle nuove norme relative al conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria previste dalla Legge di Bilancio 2026. Nella circolare numero 12 del 2026 l'Istituto conferma quanto già anticipato nel corso del Forum Lavoro/Fiscale 2026, ovvero che le novità non si applicano alle aziende costituite nel 2025 e nel 2026. Per loro restano ferme le regole previgenti, per cui sono tenute al versamento quelle che nell'anno di costituzione abbiano almeno 50 dipendenti in forze. Questo perché le disposizioni contenute nella Manovra 2026 introducono il riferimento al numero di dipendenti nell'anno solare precedente; perciò, esse si applicano solo alle aziende già in attività nel 2024. In questo caso la soglia dimensionale da considerare è quella dei 60 dipendenti per il 2026 e 2027, dei 50 dal 2028 al 2031 e dei 40 dal 1° gennaio 2032. "Eventuali riduzioni nel numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento", si legge nella circolare. Quanti rientrano nell'obbligo dovranno inviare all'Inps, anche per via telematica, una dichiarazione, utilizzando il modello SC34. Inoltre, dovranno richiedere, per le posizioni afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione 1R.

Ai fini del calcolo vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia di contratto e dall'orario di lavoro. Per quanto riguarda il part time, il riferimento è in proporzione all'orario: "sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all'orario del lavoratore a tempo pieno". Il versamento delle quote di Tfr dovrà essere mensile e avvenire entro il 16° giorno del mese successivo a quello del periodo di paga a cui è riferito. Non è possibile applicare a questo versamento alcuna riduzione o esonero, sottolinea l'Inps, comprese quelle previste dall'ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. Per le aziende che hanno iniziato l'attività nel 2025 e rispondono al requisito di almeno 50 dipendenti, è obbligatorio il versamento delle quote maturate dall'inizio dell'attività mentre quelle avviate dal 2024 o prima sono tenute al versamento dal 1° gennaio 2026. In questo caso, il termine per il trasferimento al Fondo di Tesoreria Inps di quanto dovuto è il 16° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. A tal fine è stato istituito nel flusso Uniemens il nuovo codice causale CF05.

- *AdI: stop al mese di sospensione dopo le 18 mensilità*
- *Pensioni 2026: le novità spiegate dall'INPS*
- *Professionisti: le istruzioni Inps sulla ricongiunzione contributiva*
- *Al via la terza fase della riforma della disabilità in 40 nuove province*
- *INPS: nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità*
- *Pescatori autonomi: aliquota contributiva 2026*
- *Milano-Cortina 2026: procedura semplificata Inps per lavoratori spettacolo esteri*
- *ZES Unica: operativo l'esonero del Decreto Coesione*
- *Gestione Separata e domestici, i nuovi importi Inps 2026*
- *Fringe benefit 2025: entro il 28.02 l'invio all'Inps*
- *Artigiani e commercianti: importi e scadenze dei contributi 2026*
- *Nuovi requisiti per assegni straordinari e prestazioni esodo*
- *Inps: tutto quello che c'è da sapere sugli Isac*
- *Ricongiunzione contributiva: nuovi coefficienti di rateizzazione 2026*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA: CIGD SEMPLIFICATA

Aggiornate le indicazioni operative e procedurali per la richiesta della cassa integrazione in deroga (CIGD) destinato ai lavoratori di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 44, comma 11-bis, D.lgs. 148/2015). La procedura è illustrata dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con la circolare n. 3 del 10 febbraio scorso, che dettaglia passaggi operativi, tempistiche e documentazione per la presentazione delle istanze, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha rifinanziato la misura con 100 milioni di euro per il 2026. La principale novità di quest'anno è la gestione accentrata delle risorse: la verifica per l'autorizzazione al trattamento non sarà più in capo alle Regioni come in passato. Basterà, infatti, verificare solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella finanziaria, garantendo così l'erogazione dell'intero importo stanziato e una più precisa ripartizione delle somme anche in relazione alle imprese coinvolte. Nel documento ministeriale le indicazioni per inviare l'istanza alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stipulato con MIMIT, Regioni e parti sociali, con tutta la documentazione prevista (relazione tecnica, piano di recupero occupazionale, accordi governativi e regionali, elenco lavoratori e informativa privacy). Se si chiede il pagamento diretto dell'INPS, la domanda va inviata anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per le verifiche.

- *Pari opportunità: dal 1° marzo possibile invio dati a MPLS*
- *Stagionali turismo extraUE: ripartite le quote*
- *GOL: i beneficiari delle misure nazionali*
- *Sicurezza: al via il Piano Integrato 2026 del MPLS*

DECRETO SICUREZZA, L'INL RIEPILOGA LE NOVITÀ

Per l'impresa o il lavoratore autonomo privi di patente a crediti o con crediti inferiori al limite di quindici punti la sanzione amministrativa sale a 12mila euro e si applica per le violazioni commesse già dal 31 ottobre 2025. È una delle modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, sui cui l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** fa il punto con la **circolare n.1/2026**, fornendo chiarimenti sui profili già operativi e sulle misure che richiedono decreti attuativi. Dopo aver ribadito la necessità di orientare le ispezioni nei confronti dei datori che svolgono attività in regime di subappalto, pubblico e privato, avvalendosi delle informazioni disponibili anche nelle banche dati degli appalti in agricoltura e della logistica, l'INL passa in rassegna le modifiche più rilevanti intervenute in tema di badge di cantiere - ribadendo che questo non sostituisce la tessera di riconoscimento e sarà obbligatorio anche per le imprese con attività a rischio più elevato - e patente a crediti, ricordando quanto già anticipato con la nota del 22 gennaio scorso in materia di decurtazione per lavoro nero. Per poi richiamare le nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie e sulla notifica preliminare nei cantieri (art. 99 e Allegato XII D.Lgs. n. 81/2008), che ora deve indicare anche quali imprese operano in regime di subappalto, oltre al codice fiscale o alla partita IVA, chiarendo che la modifica è immediatamente operativa e vale, quindi, anche per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Sul piano della prevenzione, nel documento di prassi si evidenzia l'introduzione della programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro e si richiama, inoltre, l'attenzione del datore a mantenere efficienti - attraverso l'individuazione nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) - anche quegli indumenti da lavoro che assumono la caratteristica di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Novità anche sulla formazione: viene esteso l'aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, sostituendo il libretto formativo con il fascicolo elettronico sociale e lavorativo per l'aggiornamento delle competenze acquisite. Mentre per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori in somministrazione potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. La circolare, infine, richiama le modifiche apportate agli obblighi del medico competente e alla possibilità di sottoporre a visita medica il lavoratore in caso di sospetta assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

- *Servizi di vigilanza: per i sistemi Gps necessario accordo sindacale*
- *Più innovazione e personale nel nuovo Piano Integrato dell'INL*

SUD: 50 MILIONI DI EURO PER FORMARE IL PERSONALE DELLE PMI

Arrivano 50 milioni di euro a fondo perduto per sostenere la formazione del personale delle PMI del Mezzogiorno, con particolare attenzione ai processi di transizione tecnologica, digitale e green. Le domande per accedere agli incentivi di "Sviluppo Competenze" potranno essere presentate dal 21 aprile al 23 giugno 2026 attraverso lo sportello online di Invitalia. A comunicarlo è il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, che sul proprio portale precisa come le risorse siano destinate alle piccole e medie imprese con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 10 febbraio 2026. Le agevolazioni copriranno il 50% delle spese ammissibili e sono rivolte alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese, non in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali, con almeno un bilancio approvato e depositato e in regola con le disposizioni previste dal decreto-legge sulle *Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*. I progetti formativi dovranno riguardare ambiti strategici come aerospazio e difesa, salute, alimentazione e qualità della vita, industria intelligente e sostenibile. L'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto dovrà essere compreso tra 10.000 e 60.000 euro. Prevista inoltre una premialità per i progetti sovraregionali, che potranno coinvolgere fino a dieci imprese appartenenti ad almeno due regioni diverse: in questi casi, l'intensità dell'agevolazione sarà aumentata di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

STAFF HOUSE: COME FARE DOMANDA PER CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE

Si concretizzano le richieste di contributo per la riqualificazione di immobili da concedere a canone calmierato - per uso alloggi - ai dipendenti di aziende del turismo e della somministrazione di cibi e bevande. Lo prevede il Decreto n. 11768 del 2026 del **Ministero del Turismo**, che definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da produrre a corredo. Con un successivo provvedimento sarà invece individuata la data di apertura dello sportello telematico per l'invio delle richieste sul sito di Invitalia. A disposizione ci sono 22 milioni di euro per il 2025 e 16 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le domande che non troveranno copertura finanziaria saranno sospese dalla valutazione, nelle more di eventuali economie o del rifinanziamento della misura. Tra la documentazione da presentare, oltre a quella relativa alle caratteristiche dell'impresa richiedente e delle unità immobiliari oggetto di intervento, anche quella relativa alle autorizzazioni necessarie agli interventi di riqualificazione, un piano dei costi con la quantificazione dettagliata delle spese, l'eventuale possesso della certificazione di genere e/o del rating di legalità. Per i soggetti sottoposti a verifica, se le agevolazioni richieste superano i 150 mila euro, servirà allegare anche la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. Necessaria anche una relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, "anche facente parte dell'organico dell'impresa proponente". Per l'accesso alla procedura sarà il legale rappresentante dell'azienda a dover eseguire l'identificazione tramite Spid, Carta Nazionale Servizi o Carta d'Identità Elettronica, e censire l'impresa. In questa fase sarà possibile conferire ad altri soggetti il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande. Il decreto stabilisce, infine, che per il completamento della richiesta è necessario essere in possesso di una PEC attiva registrata nel registro delle Imprese.

LE ENTRATE SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Arrivano i chiarimenti dell'**Agenzia delle Entrate** su alcune delle novità più significative della Legge di Bilancio 2026: la tassazione light degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, con turnazione e nei giorni di riposo settimanale. Con la circolare 2/E, l'Amministrazione finanziaria ha infatti fornito indicazioni operative, a partire da come orientarsi per l'imposta sostitutiva al 5% delle tranche di aumenti retributivi previsti da contratti rinnovati anche nel 2024 e nel 2025. Secondo l'Agenzia, in questi casi, la tassazione agevolata si applica "alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione si iniziata precedentemente." Esclusi invece "gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori alla norma che godono di maggiorazioni e le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo o le indennità di turno", come pure le somme corrisposte *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale. Le Entrate ricordano che l'agevolazione si applica solo ai lavoratori il cui reddito complessivo non abbia superato i 33 mila euro nel 2025, considerando tutti quelli percepiti, anche se da datori di lavoro differenti, e che non è necessaria una richiesta del dipendente per attivarla. Il sostituto d'imposta, infatti, la applicherà automaticamente, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 3/E mentre sarà il lavoratore a dover comunicare l'eventuale volontà di non avvalersene.

Per quanto riguarda l'imposta al 15% su lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti i turni, si specifica che il 'riposo settimanale' è quello individuato dai CCNL e che rientrano nell'agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai contratti relativamente alle stesse fattispecie. Escluse, invece, "le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti", come il TFR e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria. Escluse anche le somme corrisposte come straordinario e i compensi concepiti come maggiorazioni o indennità che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. La circolare ricorda che il limite massimo a cui si può applicare la tassazione agevolata è di 1.500 euro l'anno e che il tetto massimo di reddito da considerare è di 40 mila euro nel 2025. Anche in questo caso il lavoratore è chiamato a esprimersi solo per richiedere la disapplicazione della misura e

nel caso debba certificare altri redditi per il 2025, derivanti da rapporti di lavoro con sostituti d'imposta diversi. Il datore di lavoro applica l'agevolazione, dove dovuta, applicando i codici tributo istituiti sempre con la risoluzione 2/E.

- *Approvazione Modello Redditi ENC 2026*
- *Approvazione Modello Irap 2026*
- *Approvazione di 173 modelli per la comunicazione dei dati*
- *Approvazione Modelli 730*
- *Approvazione Modello 770/2026*
- *Approvazione Modello Redditi PF 2026*
- *Codice Terzo Settore: le istruzioni delle Entrate sulla nuova disciplina fiscale*
- *Regime impatriati esteso per ulteriori 5 anni*
- *Entrate: aumenta la portata del "Civis"*
- *Adempimento collaborativo: spazio anche alle Pmi con un sistema di controllo del rischio fiscale*
- *Precompilata Iva, la sperimentazione continua nel 2026*
- *Credito ZES unica 2025: le istruzioni delle Entrate*
- *Approvati i modelli 730/2026: il provvedimento*

INTERPELLI

ANCHE I COMPENSI RESTITUITI CONTANO PER LA SOGLIA DEL FORFETARIO

Ogni compenso percepito dal professionista, compresi quelli restituiti in un secondo momento al committente/cliente, contano ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime forfettario nel limite degli 85 mila euro. A chiarirlo l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta a interpello n. 26/2026. Il caso nasce dall'istanza presentata da un medico di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario. A causa di un errore amministrativo dell'Azienda sanitaria provinciale, la professionista era stata inquadrata come pediatra, ricevendo così compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. L'errore è stato individuato nel gennaio 2025 e le somme eccedenti venivano integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte mediante trattenute. Tuttavia, la Certificazione Unica 2025 – relativa ai redditi 2024 – riportava l'intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza tener conto delle somme restituite l'anno successivo. Questo ha comportato, per la contribuente, non solo un maggiore versamento d'imposta, ma anche il superamento della soglia di 85.000 euro prevista per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario. L'Agenzia chiarisce che, ai fini della verifica del limite previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190/2014, rilevano tutti i compensi percepiti nel periodo d'imposta, anche se successivamente restituiti perché non spettanti. In assenza di specifiche deroghe normative, infatti, ciò che conta è l'effettiva percezione delle somme nell'anno di riferimento. Di conseguenza, nel caso esaminato, il superamento della soglia nel 2024 determina la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2025, ai sensi del comma 71 della medesima legge. Quanto al recupero dell'imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite, l'Agenzia precisa che la contribuente potrà presentare un'istanza di rimborso all'ufficio territorialmente competente, allegando la documentazione che attesti l'avvenuta restituzione.

- *Nuovo regime impatriati con datori italiano ed estero dello stesso gruppo*
- *Collegamento POS e registratori telematici: obbligo differenziato*
- *Sì al forfettario anche con rete-contratto*

- *Differenziale acquisto bonus edilizi estraneo al CPB*
- *CPB tra lavoro autonomo e partecipazione ad associazione professionale*
- *Affitto d'azienda non ostativo al CPB*
- *CPB: sospensione dell'attività professionale come causa di cessazione*
- *Compensi in natura e differiti: il trattamento fiscale corretto*
- *Imprese edili: ISA anche senza ricavi*
- *ZES Unica: bonus anche per immobili in "leasing in costruendo"*
- *Investimenti in startup e PMI innovative: credito d'imposta anche per i forfetari*
- *ZES agricoltura: credito d'imposta anche con reddito catastale*
- *Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari*

ROTTAMAZIONE QUATER: RATA ENTRO DOMANI

Domani, 28 febbraio, scade il termine per versare la rata utile a mantenere i benefici della Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 197/2022. Lo ricorda l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** attraverso una **avviso** sul portale. In virtù dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti applicabili quando la scadenza cade in giorni festivi, saranno comunque considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 marzo 2026. L'Ente precisa che le rate successive dovranno essere versate nel rispetto delle scadenze indicate nel proprio piano, contenuto nella **Comunicazione delle somme dovute**. In caso di mancato pagamento, versamento oltre il termine ultimo o pagamento parziale, si decadrà dai benefici dell'agevolazione e gli importi già corrisposti saranno considerati come semplice acconto sulle somme complessivamente dovute. Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano di pagamento e i relativi moduli, è sempre disponibile nell'area riservata del sito. Il documento può essere richiesto anche senza credenziali, tramite l'apposito form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento. Infine, chi intende definire in via agevolata solo alcune delle cartelle o degli avvisi inclusi nella comunicazione può avvalersi del servizio "**ContiTu**", disponibile online.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di gennaio** che è pari a **100,4**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di gennaio** è di 1,00363025%.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari